

Ius migrandi principium dignitatis*

NICOLA COLAIANNI**

Abstract (EN): The right to migrate, although conceived as a right of peoples, has been and continues to be implemented asymmetrically in favor of the European peoples: originally for the purpose of settlement in conquered America and currently for the purpose of limiting or denying settlement in Europe. This essay argues for the implementation of its effective symmetry through the essential connection to the principle of human dignity, affirmed in the main constitutional and conventional charters. An examination of the most recent constitutional and supreme courts case law – in placing on administrations the burden of specific proof of the prevalence of public interests impeding the reception of migrants – confirms the tendency to recognize this freedom as inherent in every human being, not as a member of a given political community, but as such.

Keywords: right to migrate; principle of dignity; security policies

Sommario: 1. La Grande Migrazione. – 2. Cittadinanza e diritto di migrare: l'asimmetria. – 3. Un nuovo ostacolo: il diritto di non (essere costretto a) migrare. – 4. La dignità come principio. – 5. La dignità dei migranti: a) nella giurisprudenza convenzionale e costituzionale. – 6. (*Segue*) nella giurisprudenza apicale. – 7. (*Segue*) nella giurisprudenza di merito. – 8. La dignità del migrante.

Data della pubblicazione sul sito: 20 gennaio 2026

Suggerimento di citazione

* Contributo destinato alla pubblicazione nel volume F. ALICINO (a cura di), *Migranti e diritti. Tra leggi e giurisprudenza*, Giuffrè, Milano. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento della Rivista, questo contributo viene pubblicato senza ricorso alla procedura di valutazione.

** Professore ordinario a riposo di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Indirizzo mail: nicolaianni@libero.it.

N. COLAIANNI, *Ius migrandi principium dignitatis*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2025. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

L'individuo può perdere tutti i cosiddetti diritti umani senza perdere la sua qualità essenziale di uomo, la sua dignità umana. Soltanto la perdita di una comunità politica lo esclude dall'umanità.

HANNAH ARENDT, *Le origini del totalitarismo* [1951], Edizioni di Comunità, Milano 1996, p. 412.

1. La Grande Migrazione

Il rispetto della dignità dei migranti è il test epocale dell'effettivo, non astratto, riconoscimento dei diritti di libertà. Non esiste, non può esistere, libertà senza dignità. E non esiste, non può esistere, dignità senza una comunità, di "un posto nel mondo che dia alle opinioni un peso e alle azioni un effetto"¹. Hanna Arendt, prima di svilupparle nelle *Origini del totalitarismo*, aveva già svolto queste osservazioni in riferimento alla condizione degli ebrei tedeschi, privati della cittadinanza, e rifugiati negli Stati Uniti². Ma tale, ugualmente, in questi primi decenni del nostro secolo è la condizione delle moltitudini di migranti, che bussano alle nostre porte nel disperato tentativo di fuggire dalla fame, dalle guerre, dalle malattie, dalla disoccupazione e dalla miseria dei paesi nati.

Quella condizione persiste, solo riguarda altri popoli, come quello palestinese o quello sudanese o quello frastagliato degli odierni migranti: come gli ebrei di quel tempo considerati intrusi o, ha scritto Gustavo Zagrebelsky, "apolidi di fatto (...) talmente nulli che, a parte il caso in cui essi pretendano di essere ascoltati, non li si opprime: li si ignora o si cerca di "smaltirli" come merce avariata che deve essere fatta scomparire"³. Irregolari, clandestini, affidatisi a trafficanti anche criminali nell'impossibilità di percorrere vie legali, sbarrate o rese assai restrittive. La politica di respingimento non esclude l'omissione di soccorso, il lasciarli affogare in mare insieme alle loro imbarcazioni di fortuna o il tradurli, se riescono a toccare terra, in centri di detenzione, situati anche in paesi diversi da quelli membri dell'Unione Europea, come l'Albania.

Il fenomeno migratorio, invero, ha assunto dimensioni colossali: è la Grande Migrazione. Nel contesto mondiale, secondo le stime ONU⁴, si calcolano al 2024 circa 304 milioni di migranti internazionali, il doppio rispetto al 1990 (153

¹ H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, cit., p. 410.

² H. ARENDT, *Noi rifugiati* [1943], a cura di S. Maletta, Asterios, Trieste 2020.

³ G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Einaudi, Torino 2017, p. 92.

⁴ Reperibili in <https://worldmigrationreport.iom.int/what-we-do/world-migration-report-2024-chapter-2/international-migrants-numbers-and-trends>.

milioni): in termini percentuali si è passati dal 2,9% al 3,7% della popolazione mondiale. I migranti forzati, profughi o sfollati, sono 123,2 milioni. I cittadini stranieri regolarmente residenti nell'UE sono 41,4 milioni (9,2% della popolazione), di cui 14 milioni provenienti da Paesi dell'Unione. Nella Ue si contano 8,9 milioni di rifugiati e richiedenti asilo, pari al 2 per cento della popolazione dell'Unione e al 7,2% del totale planetario⁵. E anche quelli tra loro che ottengono la cittadinanza non godono di uguale dignità. In Italia, gli stranieri regolarmente residenti sono oltre 5,4 milioni, pari al 9,2% della popolazione. Di essi 1.727.000 sono in condizione di povertà assoluta e, nel complesso, l'incidenza della povertà, che tra i cittadini italiani si attesta al 7,4%, tra gli stranieri raggiunge il 35,1%⁶.

Nel 2024 più del 21% dei nuovi nati in Italia aveva almeno un genitore straniero e a scuola oltre 900 mila alunni nati in Italia, l'11,5%, non hanno cittadinanza italiana. Nel 2025 si è svolto in Italia un referendum per abrogare la norma che prescrive agli immigrati il termine iniziale di dieci anni per la legittimazione alla domanda della cittadinanza italiana. L'abrogazione avrebbe sortito l'effetto della riduzione del termine a cinque anni e, indirettamente, l'accelerazione dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli nati in Italia. La proposta aveva registrato una mobilitazione ampia sia per la sua estrema chiarezza sia per l'impegno delle associazioni di volontariato e, in particolare, delle chiese. Tuttavia, com'è noto, il 70 per cento degli elettori ha disertato e anche tra i votanti oltre un terzo è risultato contrario all'abrogazione. La causa sta evidentemente nell'ancestrale paura dello straniero, pur quando inserito ormai nel tessuto sociale, ma anche nell'ormai cronico deficit di formazione civile e politica sulla cittadinanza e i suoi effetti.

2. Cittadinanza e diritto di migrare: l'asimmetria

Al concetto di "cittadinanza" generalmente si associa l'appartenenza ad una determinata comunità nazionale o sopranazionale: per esempio, la cittadinanza italiana o europea. Ma questa appartenenza è solo lo strumento per acquisire uno status al quale sono collegati alcuni diritti, anzi quel nucleo forte, duro, di diritti fondamentali, inalienabili, che nel nostro stato costituzionale fanno tutt'uno con la democrazia. Anche in passato, pur in contesti non democratici o

⁵ Centro studi e ricerche Idos in collaborazione con l'Istituto San Pio V e Confronti, *Dossier statistico immigrazione 2025*, reperibile in <https://www.dossierimmigrazione.it/wp-content/uploads/2025/10/Scheda-di-sintesi-del-Dossier-2025.pdf>.

⁶ Caritas e Migrantes, *XXXIV Rapporto Immigrazione 2025*, reperibile in <https://www.migrantesonline.it/wp-content/uploads/2025/10/RICM-2025-Intro-Sintesi.pdf>.

di occupazione da parte di potenze straniere, essere cittadini significava godere di certi diritti di base, viceversa non riconosciuti agli schiavi o ai sudditi.

Emblematico l'esempio di Paolo, arrestato e in procinto di essere flagellato, narrato dagli Atti degli Apostoli (22, 25-29). Egli si appella appunto al diritto riconosciuto ai cittadini romani arrestati di non essere avvinti da catene pesanti nè essere flagellati prima di essere giudicati. Interessante il passo scritturistico anche per il fatto che ne emergono due modi di acquisto della cittadinanza: quello del centurione *per rescriptum principis* ("Io questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo": v. 28), come verosimilmente l'avevano acquistata il padre o il nonno di Paolo; quella di Paolo per *ius sanguinis* ("Io, invece, lo sono di nascita").

Lungo il cammino della storia la nascita è stata la modalità ordinaria di acquisto della cittadinanza: è, infatti, la più idonea a conservare la proprietà del suolo, del territorio, per eredità. La modalità di acquisto per *ius soli*, per il solo fatto di essere nati in un certo territorio, è strettamente connessa al *ius migrandi* affermatosi in epoca moderna, insieme al *ius societatis et communicationis* e al *ius peregrinandi et degendi*, che Francisco De Vitoria definì come "naturali", anche se concretamente in maniera del tutto asimmetrica: per consentire, cioè, agli ispanici e agli europei in genere (inglesi, francesi, olandesi, portoghesi) il diritto di trasferirsi nel nuovo mondo e di acquisirne la cittadinanza⁷.

La simmetria fu prevista un secolo dopo per ragioni di fede religiosa ma solo all'interno degli stati europei con il trattato di Westfalia, che porrà fine alle guerre di religione sulla base del principio *cuius regio eius et religio*, stabilito un secolo prima (1555) con la pace di Augusta. Così ad Osnabrück nel 1648, nell'affermare la propria sovranità anche in materia di religione, gli stati s'impegnavano a garantire ai propri cittadini di religione diversa da quella del re la libertà di professare la propria fede "pacificamente", di fare proselitismo (infatti, la medesima libertà veniva garantita anche a quelli che "abbraceranno in futuro" una fede diversa da quella del re), di "frequentare privatamente i luoghi del loro culto" e appunto di emigrare, conservando in tal caso la proprietà dei beni, negli stati in cui la loro fede coincideva con quella del re.

La reciprocità del diritto di migrare da stato a stato europeo era, quindi, frutto delle relazioni tra i soli paesi "civili" e muoveva dal dichiarato presupposto della superiorità dell'Europa civile rispetto ai popoli incivili e

⁷ "*Hispani habent ius peregrinandi in illas provincias et illic degendi*" e di conseguenza "*si ex aliquo Hispano nascantur ibi liberi et velint esse cives, non videtur quod possint prohiberi vel a civitate vel a commodis aliorum civium*" (F. DE VITORIA, *De indis recenter inventis relectio prior*, 1539, sectio II, nn. 2 e 5, che qui si cita da *Relectio de indis. La questione degli indios*, a cura di A. LAMACCHIA, lib. I, sect. III, Levante, Bari 1996, p. 76.

selvaggi dell'America e del resto del mondo, rispetto ai quali valeva la unilateralità a favore degli stati europei al fine dichiarato della colonizzazione. Sul punto si formò il *mainstream* politico dell'età moderna e contemporanea – da Hobbes (“popoli selvaggi”) a Locke (“capaci di organizzarsi solo in bande”) finanche a Kant (“profondo disprezzo”) e allo stesso Croce (“barbari”)⁸. Lo professano tuttora uomini di governo come Trump (“animali”) e Orban (“un male da fermare”), ai quali, tra gli altri, si devono le attuali “misure – persino politicamente celebrate – per trattare questi “indesiderabili” come se fossero spazzatura e non esseri umani”, secondo una denuncia del papa Leone XIV⁹.

3. Un nuovo ostacolo: il diritto di non (essere costretto a) migrare

A quella asimmetria originaria nell'incontro tra il mondo e l'Europa - “l'evento capitale della storia moderna”¹⁰ magistralmente disegnato da Arnold Toynbee - aderisce l'idea dell'Occidente come centro del mondo, superiore in assoluto perché depositario di quanto di meglio prodotto dal cammino umano. Di essa, invero non è che un corollario, molto solido e diffuso, la negazione, o la forte limitazione, del diritto di migrare nei nostri paesi occidentali. Il diritto naturale universale da secoli riconosciuto e ora annoverato tra i più importanti principi del diritto internazionale, continua ad essere imprigionato nell'asimmetria, non più di diritto ma di fatto, esistente tra il suo riconoscimento e i limiti imposti dalle politiche sull'immigrazione e l'asilo e, in particolare, dai flussi migratori, decisi dagli Stati nella loro discrezionalità. E la cittadinanza piena (con i diritti, cioè, riconosciuti agli altri cittadini), che Vitoria nel 1539 non vedeva come potesse proibirsi ai figli di ispanici nati in America, la si vede, invece, proibita ai figli di africani o asiatici nati in Italia o in Europa.

Naturalmente l'esercizio della discrezionalità in senso restrittivo non sempre viene impudentemente motivato con il disprezzo razzistico. Non mancano i camuffamenti delle chiusure evocanti un diritto rovesciato rispetto a quello di emigrare: il diritto di non emigrare, o meglio, di non essere costretto ad emigrare. Come, per dire, il diritto di circolare liberamente rovesciato in quello di non essere costretto a circolare, di non allontanarsi dalla casa familiare. Banalmente, il diritto di libertà comprende il diritto di non esercitare quella libertà. Perché dunque sottolineare, e affermare di voler addirittura

⁸ Si può vedere per una rassegna ragionata del loro pensiero L. FERRAJOLI, *Progettare il futuro. Per un costituzionalismo globale*, Feltrinelli, Milano 2025, p. 145 ss.

⁹ LEONE XIV (R.F. PREVOST), *Discorso ai partecipanti all'incontro con i movimenti popolari internazionali*, 23 ottobre 2025, in <https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/speeches/2025/october/documents/20251023-movimenti-popolari.html>.

¹⁰ A. TOYNBEE, *Il mondo e l'Occidente* [1953], con una nota di L. CANFORA, Sellerio, Palermo 2014, p. 9.

“codificare”¹¹ come se fosse una novità, questa libertà negativa? Perché – si sostiene – bisogna “combattere le cause profonde che spingono tanti, troppi giovani, a pagare trafficanti senza scrupoli per affrontare viaggi potenzialmente letali alla ricerca di una vita migliore che quasi mai le nostre società riescono a garantire”.

In questa dichiarazione, apparentemente umanitaria e nell’interesse degli stessi migranti, in realtà si lanciano loro due avvertimenti per invitarli a desistere. Il primo è di non illudersi di trovare una vita migliore, perché i paesi di destinazione non riescono a garantirla: quasi un “perdete ogni speranza o voi che entrate”. Il secondo, più disumano e contrario al diritto del mare, è che i migranti devono mettere in conto il rischio della morte durante l’attraversamento del Mediterraneo: non continuo sul soccorso da parte dello Stato italiano, come infatti successo al largo di Cutro¹². Quindi, i “partenariati paritari con i Paesi di origine e transito¹³, la difesa dei confini esterni dell’Unione europea, il rafforzamento della politica dei rimpatri” sono destinati non solo “ad abbattere drasticamente gli ingressi irregolari” ma “soprattutto a ridurre il numero dei morti e dei dispersi in mare”. Insomma, ad un critico di queste misure il governo italiano replicherebbe come don Abbondio a Renzo: “Ecco! Mi rimproverate la mia troppa bontà! Ho facilitato ogni cosa per servirvi più presto”¹⁴.

A parte l’uso strumentale a dare una ripulita all’immagine del partito dei porti chiusi e dello slogan “aiutiamoli a casa loro”, va osservato che il cosiddetto diritto di non (essere costretto a) emigrare non è che una variante nominalistica del diritto fondamentale di ogni individuo – riconosciuto dall’art. 3 della dichiarazione universale dei diritti umani - “alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”, cioè a condurre una vita dignitosa nel paese di origine. In mancanza di queste condizioni per rimanere sulla propria terra, cioè dell’effettività del diritto, si finisce per emigrare non per libera scelta tra

¹¹ Così G. MELONI, *Intervento al Meeting di Rimini 2025*, reperibile in <https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-meloni-al-meeting-di-rimini-2025/29602>.

¹² Il mutamento della reazione politica alla strage di Cutro è deducibile anche dall’informazione che ne è stata data. Si osserva al riguardo dalle fondazioni Caritas e Migrantes, *XXXII rapporto 2023*, reperibile in <https://www.migrantes.it/wp-content/uploads/sites/50/2023/10/Sintesi-RICM-2023-libretto-1.pdf>: “Se a Lampedusa prevale una cornice umana e umanitaria, la cornice sui fatti di Cutro si può definire in prevalenza securitaria, per giunta inserita nella più ampia dialettica sugli arrivi via mare, sui rischi della traversata e sulle addotte responsabilità politiche e nei soccorsi”.

¹³ Incluso evidentemente il famigerato Memorandum Italia - Libia del 2017, tacitamente rinnovato il 2 novembre 2025.

¹⁴ A. MANZONI, *I promessi sposi*, cap. II.

due opzioni ma per scelta necessitata di quella che di fatto si presenta come unica opzione, vale a dire una costrizione. Il diritto di non emigrare, quindi, implica essenzialmente il dovere dei governi – non solo dei paesi di origine ma anche degli altri, in particolare di quelli di più frequente destinazione - di impegnarsi a superare le cause - miseria, discriminazione, violenza civile – che in vario modo costringono le persone a lasciare la terra dove vivono.

L'insorgenza di questo dovere è diffusamente avvertita nelle religioni. La dottrina sociale cattolica, per esempio, già dalla metà del secolo scorso ha dedicato attenzione al tema dell'aiuto ai Paesi da cui partono migranti e profughi¹⁵, attraverso “la solidarietà, la cooperazione, l'interdipendenza internazionale e l'equa distribuzione dei beni della terra”, al fine di “scongiurare, possibilmente già sul nascere, le fughe dei profughi e gli esodi dettati dalla povertà, dalla violenza e dalle persecuzioni”¹⁶ per cui, “invece di un pellegrinaggio animato dalla fiducia, dalla fede e dalla speranza, migrare diventa un ‘calvario’ per la sopravvivenza, dove uomini e donne appaiono più vittime che autori e responsabili della loro vicenda migratoria”¹⁷. Ma il dovere è ben avvertito anche nella politica internazionale e ha costituito oggetto, di recente, del Patto Globale sulle Migrazioni, che pone tra gli obiettivi quello di «mitigare i fattori avversi e strutturali che impediscono alle persone di realizzare e mantenere un livello di vita sostenibile nei rispettivi Paesi di origine, costringendole così a cercare un futuro altrove»¹⁸.

Vero, dunque, che “aiutare le persone in pericolo di vita è un obbligo morale prima ancora che giuridico, ma la solidarietà, che non consente di ignorare la sofferenza, non ne elimina le cause”¹⁹ e non deve funzionare da alibi

¹⁵ G. BENTOGGIO, *Il Magistero della Chiesa sulle migrazioni: il diritto a non emigrare*, in *Studi Emigrazione*, 2016, 201, pp. 97-106; E. CODINI, *Diritto di emigrare e di non emigrare*, in [https://www.dizionariodottrinasociale.it/Voci/Diritto di emigrare e di non emigrare.html](https://www.dizionariodottrinasociale.it/Voci/Diritto%20di%20emigrare%20e%20di%20non%20emigrare.html).

¹⁶ FRANCESCO (J.M. BERGOGLIO), *Messaggio per la 102ª Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato*, 12 settembre 2015; ID., enc. *Fratelli tutti*, n. 129.

¹⁷ BENEDETTO XVI (J. RATZINGER), *Messaggio per la 99ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato*, 12 ottobre 2012. V. anche GIOVANNI PAOLO II (K. WOJTYLA), *Discorso al IV Congresso Mondiale delle Migrazioni*, 9 ottobre 1998: “diritto primario dell'uomo è di vivere nella propria patria. Questo diritto tuttavia diventa effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono all'emigrazione”.

¹⁸ Reperibile in <https://italy.iom.int/it/global-compact-una-migrazione-sicura-ordinata-e-regolare>. Il patto firmato da 164 Paesi e approvato dall'Assemblea generale dell'ONU il 19 dicembre 2018 non è, tuttavia, un trattato internazionale e impegna, quindi, solo politicamente.

¹⁹ M. PALLANTE, *Il diritto di non emigrare*, Lindau, Torino 2020.

nell'affrontare il problema di fondo della rimozione delle cause che costringono a emigrare. Tuttavia, questo è un obiettivo a lungo termine e quando, nell'attualità, quelle cause permangono e il diritto a non emigrare non è perciò effettivo, va garantito dagli stati di destinazione almeno il diritto, stabilito nell'art. 13 della dichiarazione universale dei diritti umani, alla "libertà di movimento", pur se necessitata ma imprescindibile. Il diritto di migrare diventa una questione di dignità, in difesa non solo dei migranti ma anche del connotato civile e democratico dei nostri ordinamenti.

4. La dignità come principio

Che dopo la Seconda guerra mondiale nelle Carte fondamentali la dignità venga introdotta, e anzi anteposta alla libertà e agli altri diritti, è evidentemente la conseguenza dell'acquisita consapevolezza degli orrori di quel sistema di annientamento senza precedenti - perché "mai, in tutta la storia dell'umanità, si era ucciso a catena"²⁰ - realizzato in violazione, ben prima che dei diritti, della dignità dell'altro uomo, della sua condizione di essere umano. Ciò apparve chiaro nei "campi di sterminio in cui le macchine di morte lavoravano con precisione tanto assoluta, che ormai non restavano più residui antieconomici di vita"²¹.

Il principio della dignità umana si afferma appunto dopo la Seconda guerra mondiale e negli ultimi anni si è diffuso anche in campo filosofico, e bioetico in particolare, dopo il 'principio speranza' di Ernst Bloch²² e quello della 'responsabilità' di Hans Jonas²³. Lo si ritrova così nel Preambolo della Carta dell'ONU del 1945 ("fede nella dignità e nel valore della persona umana"). Anche nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 figura nel Preambolo ("dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana") e poi nell'art. 1 ("tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti"), nonché negli artt. 22 e 23 che pongono la dignità come obiettivo dei "diritti economici, sociali, culturali" nonché della "remunerazione equa e soddisfacente". La "dignità inerente alla persona umana" compare nel preambolo del Patto internazionale sui diritti sociali e culturali del 1966 e

²⁰ R. HILBERG, *La distruzione degli ebrei in Europa*, vol. II, Einaudi, Torino 1995, p. 941: "Il campo di concentramento e la camera a gas esistevano da un certo periodo di tempo, ma isolati. La grande innovazione fu di mettere i due sistemi insieme".

²¹ G. ANDERS, *L'uomo è antiquato*, 1. *Considerazioni sull'anima nell'epoca della seconda rivoluzione industriale* [1956], Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 254.

²² E. BLOCH, *Il principio speranza* [1954-1959], Garzanti, Milano 1994.

²³ H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino 1990. V. a commento P. BECCHI, *Il principio di dignità umana*, Morcelliana, Brescia 2009.

all'inizio del nuovo secolo si erige come primo dei cinque pilastri della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata" (art. 1).

Ma la dignità umana era comparsa in alcune Costituzioni già nella prima metà del ventesimo secolo. In quella di Weimar all'art. 151 si affermava che "l'ordinamento della vita economica deve corrispondere alle norme fondamentali della giustizia e tendere a garantire a tutti un'esistenza degna dell'uomo. In questi limiti è da tutelare la libertà economica dei singoli". Nel preambolo della costituzione irlandese del 1937 la ricerca del "common good with due observance of Prudence, Justice and Charity" è finalizzata affinché "the dignity and freedom of the individual may be assured". In esse già s'intravede la diversità di natura e di estensione che può assumere la dignità. Nel testo weimariano il contesto è quello sociale: la dignità dell'esistenza dell'uomo è un limite all'attività economica e d'impresa. Nel testo irlandese, invece, è visibile il presupposto cattolico e, in genere, religioso della dignità: essa rappresenta la proiezione di Dio²⁴, al quale ogni azione individuale e degli Stati deve essere riferita.

Queste differenze si sono ripetute e affinate nelle costituzioni del secondo dopoguerra tanto da dar luogo ad una dicotomia. La Germania si è allineata nel suo *Grundgesetz* alla posizione irlandese, pur laicizzandola con l'espunzione di ogni riferimento alla divinità: "la dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla". Perciò, a proposito del diritto all'autodeterminazione informativa, il Tribunale costituzionale tedesco poté stabilire che "al centro dell'ordinamento costituzionale risiedono il valore e la dignità della persona, che con libera autodeterminazione agisce come membro di una società libera"²⁵.

Invece, l'ottica weimariana verrà ripresa dalla Costituzione italiana: all'art. 36 con "l'esistenza libera e dignitosa" e all'art. 41 con la dignità come limite alla libertà di iniziativa economica. Inoltre, però, all'art. 3 si afferma la pari dignità sociale di tutti i cittadini di talché gli artt. 36 e 41 appaiono specificazioni di questo principio generale, una sorta di metaprincipio, nel campo in cui viene più frequentemente trascurato, quello del lavoro e dell'iniziativa economica privata. In una repubblica fondata sul lavoro, insomma, è il lavoratore la figura concreta più connotata di dignità. Questa sottolineatura dà risalto al sistema di

²⁴ "Ciascuno di noi, nel corso della vita, si può ritrovare sano o malato, occupato o disoccupato, in patria o in terra straniera: la sua dignità però rimane sempre la stessa, quella di creatura voluta e amata da Dio": LEONE XIV (R.F. PREVOST), *Udienza al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 16 maggio 2025.

²⁵ BVerfGE 65, 1, del 1983, Volkszählungsurteil.

relazioni sociali, economiche e di lavoro, cioè al contesto concreto in cui il cittadino si trova a vivere²⁶.

Può dirsi però che anche in questa diversa formulazione la dignità è un valore non relativo alla posizione dell'individuo nella società ma, come nella norma tedesca, un principio assoluto posto a presidio dell'essenza stessa dell'essere umano²⁷, alla persona in quanto tale, in sé e per sé. Ciò perché nel costituzionalismo l'individuo è considerato una persona, un essere che si realizza in un sistema di relazioni sociali: un "movimento verso l'altro, un "essere-verso"²⁸, come scrive Emmanuel Mounier, il cui pensiero orientò notevolmente l'Assemblea costituente grazie ai "professorini" democristiani Dossetti, La Pira e Moro. L'art. 2 della Costituzione riflette questa cultura, il cui esito era simile a quello di altra tradizione culturale, quella marxista²⁹, nell'atto in cui essa riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia "nelle formazioni in cui si svolge la sua personalità".

Tuttavia, nella realtà il rapporto tra persona e comunità è fisiologicamente conflittuale. Lo avvertì lo stesso Dossetti, cui si deve l'ordine del giorno da cui scaturì la formulazione dell'art. 2, quando parlò "dell'integrazione che essa [la persona] subisce in un pluralismo sociale"³⁰. Subire supinamente non è accettabile e, quindi, l'autodeterminazione personale e l'eteronomia del gruppo hanno inevitabilmente momenti e periodi di tensione e di scontro. Ciò tanto più quando la comunità sia lo Stato e quindi si ponga il rapporto tra individuo e autorità nella disciplina della libertà personale. Con un'acuta intuizione Franco Casavola, maestro che ci ha appena lasciato, ha individuato proprio nella dignità il fattore con cui la nostra Costituzione all'art. 2 "riesce a comporre la relazione

²⁶ Per considerazioni più ampie può vedersi, volendo, N. COLAIANNI, *Questione dignità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2024, n. 4, pp. 11-34.

²⁷ P. HÄBERLE, *La dignità umana come fondamento della comunità statale*, in *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Giuffrè, Milano 2003, p. 7 ss.

²⁸ E. MOUNIER, *Il personalismo*, Garzanti, Milano 1952.

²⁹ Il che spiega l'adesione della sinistra, in particolare di Togliatti, che aveva presente K. MARX, *La questione ebraica*, in ID., F. ENGELS, *Opere scelte*, a cura di L. GRUPPI, Editori riuniti, Roma 1966, p. 93, secondo cui la persona va vista anche nella sua "apertura sociale" e "nel legame dell'uomo con l'uomo". Del resto, il carattere della relazionalità è affermato anche in culture lontane: R. SENNETT, *Rispetto*, Il mulino, Bologna 2004, p. 67, riporta un proverbio dei cabili del Nord Africa secondo cui "l'uomo è uomo tramite gli altri uomini; solo Dio è Dio grazie a sé stesso".

³⁰ *Atti Assemblea costituente*, I sottocommissione, 9 settembre 1946, reperibili sul sito *Camera.it*.

persona-comunità che senza di quella [la dignità] deflagrerebbe in inconciliabili antinomie”³¹.

5. La dignità dei migranti: a) nella giurisprudenza convenzionale e costituzionale

Alla luce del principio nei termini delineati si può dire allora che in caso di conflitto tra il diritto della persona di migrare e il diritto dello Stato di accoglierla o no debba tenersi conto, bensì, delle condizioni stabilite dalla legge ma costituzionalmente interpretate *ut dignitas magis valeat*. Del resto, è il primato della dignità umana la *ratio* dell’art. 10 Cost. nella parte in cui riconosce il diritto di asilo dello straniero, cui sia impedito nel suo paese l’esercizio delle libertà democratiche come garantite - non dalle leggi, in ipotesi restrittive, del suo paese ma - dalla Costituzione italiana.

La questione si pone innanzitutto per le modalità di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale negli *hotspot*, in cui i diritti fondamentali dei migranti e la loro dignità, già per la mancanza di un chiaro provvedimento giustificativo della detenzione ma ancor più per le condizioni in cui questa si protrae per diversi giorni, sembrano degradarsi a mere aspettative subordinate alla discrezionalità amministrativa delle autorità preposte³². Le direttive europee prescrivono che essi vengano trattati in “modo umano e dignitoso” e “nel pieno rispetto della dignità umana”³³. Ma la loro attuazione da parte dell’Italia non è stata improntata a criteri rigorosi viste le condanne irrogate dalla Corte europea dei diritti umani per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, stabilito dall’art. 3 CEDU.

In particolare, nel solo 2023 la Corte ha giudicato tali: a) le condizioni generali nell’*hotspot* di Lampedusa per la “mancanza di servizi e di spazio, per quanto riguarda in particolare i posti letto, nonché la generale scarsa igiene e inadeguatezza del centro”³⁴; b) il trasferimento di migranti sul territorio nazionale (da Ventimiglia a Taranto e ritorno) senza cibo e acqua sufficienti,

³¹ F.P. CASAVOLA. *Bioetica. Una rivoluzione postmoderna*, Salerno editrice, Roma, 2013, p. 18.

³² Sulla trasformazione amministrativa dei diritti fondamentali negli *hotspot* v, tra gli altri, M. SAVINO, *L’amministrativizzazione della libertà personale e del due process dei migranti: il caso Khlaifia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2015, nn. 3/4, p. 70; E. CELORIA, *Contrasto all’immigrazione irregolare e protagonismo del diritto amministrativo tra punizione e prevenzione*, in M. SAVINO, D. VITIELLO (a cura di), *Asilo e immigrazione tra tentativi di riforma e supplenza dei giudici: un bilancio*, Editoriale scientifica, Napoli 2023, p. 144.

³³ Rispettivamente: Direttiva 2008/115/CE e Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio

³⁴ Corte europea dei diritti umani, 30 marzo 2023, c. J.A. e altri c. Italia

peraltro rimasti nudi per circa dieci minuti a seguito di una svestizione forzata senza necessità³⁵; c) il fatto che una minorenni non accompagnata e vulnerabile, anche perché aveva subito diverse violenze sessuali in passato, è stata ospitata per circa otto mesi in un centro di accoglienza per adulti senza l'adozione di misure idonee a garantirle la dignità e la protezione necessaria³⁶.

Questa serie ravvicinata di condanne, con motivazioni severe, dell'Italia hanno evidenziato come per le politiche messe in atto dai governi che si sono succeduti negli ultimi anni, e in particolare per l'attuale, – ma anche per quelli degli altri Stati dell'Unione europea, che di massima non si comportano molto diversamente – le zone di frontiera, di accoglienza e di transito dei migranti, siano non-luoghi di diritto, in cui i diritti fondamentali e la dignità umana non toccano, com'è detto in una di queste sentenze, il livello minimo di tutela implicato dall'art. 3 Cedu³⁷.

Si capisce, quindi, l'importanza di un recente intervento del giudice delle leggi³⁸, fermo nell'interpretazione già data al cangiante complesso normativo in nome del livello costituzionale della dignità. La Corte, pur riconoscendo – e non potrebbe essere diversamente – l'importanza dei vari interessi pubblici coinvolti nella materia dell'immigrazione, ha dovuto ricordare che, tuttavia, essi non possono “scalciare il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”.

La conseguenza è che le modalità di trattenimento (“quanto, indicativamente, alle caratteristiche degli edifici e dei locali di soggiorno e pernottamento, alla cura dell'igiene personale, all'alimentazione, alla permanenza all'aperto, all'erogazione del servizio sanitario, alle possibilità di colloquio con difensore e parenti, alle attività di socializzazione”) non possono essere lasciate alla discrezionalità o addirittura all'arbitrio delle amministrazioni. Siccome incidono sulla libertà personale esse devono essere oggetto di una compiuta disciplina legislativa che “detti, in astratto e in generale per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell'amministrazione, in maniera che il trattenimento degli

³⁵ Id., 16 novembre 2023, A.E. e altri c. Italia

³⁶ Id., 31 agosto 2023 M.A. c. Italia

³⁷ In essi lo straniero “è quindi privo di capacità giuridica, o ha una capacità giuridica dimidiata”: così R. CHERCHI, *L'approccio hotspot e i diritti umani: le condanne dell'Italia nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo J.A. e Altri c. Italia e nelle successive A.E. e Altri c. Italia, A.B. c. Italia, A.S. c. Italia, W.A. e Altri c. Italia, M.A. c. Italia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2024, n. 1, p. 2.

³⁸ Corte cost. 9 luglio 2025, n. 96, confermativa di Corte cost. 2019, n. 194.

stranieri assicurati il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni”.

6. (*Segue*) nella giurisprudenza apicale

Già perfettamente allineato sul principio dignità evocato dalla Corte³⁹, il giudice di legittimità non poteva che confermarlo⁴⁰. La Cassazione era stata adita in via pregiudiziale dal Tribunale di Venezia sulla possibilità di continuare ad accordare tutela alla vita privata e familiare dello straniero anche dopo l'entrata in vigore del “decreto Cutro”⁴¹, che all'art. 7, comma 1, ha abrogato l'art. 19, comma 1.1., terzo e quarto periodo, del TU immigrazione (Dlgs n. 286/1998). Questa disposizione prevedeva come criteri di bilanciamento al fine dell'espulsione la durata della presenza dello straniero nel territorio dello Stato, l'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento sociale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. La rivisitazione legislativa, tuttavia, “non ha determinato – interpreta esattamente la Corte suprema - il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali”. Infatti, l'eliminazione di quegli elementi tipici e nominati non toglie che comunque il detto comma, nella parte superstita dopo l'intervento abrogativo, continua a rimarcare l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5, co. 6 dello stesso testo unico immigrazione. Si tratta degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, i quali, va aggiunto, sono richiamati in via generale anche dall'art. 2 a favore di ogni straniero comunque presente sul territorio nazionale (quindi, sia regolarmente che irregolarmente).

Insomma, la “protezione complementare” ha una configurazione autonoma rispetto alle due forme di protezione maggiore (lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria), il cui perimetro è affidato - anziché a situazioni tipizzate, come nella disposizione abrogata - “ad una clausola di carattere elastico, priva di fattispecie”, che proprio per effetto della detta abrogazione si riepande in modo da abbracciare tutte le situazioni costituzionalmente rilevanti. Ne consegue che la tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto al fine di valutare se un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale non sia talmente forte “da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico,

³⁹ Cass. pen. 7 novembre 2024, n. 43082, Grami Fathi, ripresa da Cass. pen. 7 aprile 2025, n.13514.

⁴⁰ Cass. civ. 10 novembre 2025, n. 29593.

⁴¹ D.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. dalla legge 5 maggio 2023, n. 50.

determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata”. I criteri rimangono quelli elaborati dalla Corte Europea dei diritti umani⁴² - tra cui in particolare la eventuale commissione di reati o violazioni amministrative, la situazione familiare, la durata del matrimonio, la presenza e l’età dei figli - e, pedissequamente, dalla Cassazione: vale a dire, i legami familiari sviluppati in Italia, la durata della presenza della persona sul territorio nazionale, le relazioni sociali intessute, il grado di integrazione lavorativa realizzato e il “legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole”⁴³.

Anche il Consiglio di Stato⁴⁴ si è allineato alla Corte costituzionale. L’occasione è stata offerta da un appello sulle modalità del trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), stabilite in uno schema di capitolato d’appalto approvato con decreto ministeriale. L’associazione ricorrente aveva contestato, senza successo davanti al Tar del Lazio, specificamente le disposizioni relative all’assistenza sanitaria e al personale medico-sanitario nei CPR, sostenendo che esse fossero insufficienti a tutelare le persone con vulnerabilità psichiatrica, anche legata all’autolesionismo e al rischio suicidario, o sottoposte a trattamento farmacologico. Il Consiglio di Stato, richiamando più volte la sentenza della Corte, ha annullato il decreto ministeriale, stabilendo la necessità di un’istruttoria particolarmente approfondita, “resa ancor più ineludibile a causa della lacuna nella normativa primaria accertata dalla Corte costituzionale”. E cita testualmente appunto il passo sopra riportato sul “rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona”.

7. (Segue) nella giurisprudenza di merito

L’altro campo delicato, contiguo a quello dei trattenimenti, in cui è a rischio la dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali attiene alle espulsioni. Possono essere disposte, recita l’art. 13 del testo unico sull’immigrazione, anche per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Sono oggetto perciò di provvedimenti caratterizzati da alta discrezionalità amministrativa, richiedendosi solo fondati motivi, non una certezza assoluta, di sussistenza del pericolo per la sicurezza dello Stato. Pericolo, tuttavia, da bilanciare nel giudizio con la tutela della vita privata e familiare. Ma nelle decisioni dei giudici amministrativi, specialmente di primo grado secondo una tendenza notata come s’è appena visto a riguardo anche delle modalità di trattenimento, la

⁴² Corte europea dei diritti umani, 21 ottobre 1997, Boujlifa c. Francia; 15 febbraio 2011, Gelri c. Romania. Cfr. U. VILLANI, *Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, Cacucci, Bari 2015, pp. 148 ss.

⁴³ Cass. ss. uu. 9 settembre 2021, n. 24413

⁴⁴ Cons. Stato 25 settembre 2025, n. 7839.

bilancia pende quasi sempre verso le posizioni dell'autorità amministrativa, anche con interpretazioni forzate della legislazione e incuranti dei principi costituzionali.

Un esempio recente è quello di un imam musulmano allontanato dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato, pur dopo un lungo periodo di soggiorno in Italia senza commissione di delitti, la costruzione di una famiglia e la conduzione di regolare attività lavorativa⁴⁵. Nonostante ciò, ne è stata ritenuta “una mancanza di integrazione sociale e culturale” a causa di comportamenti idonei ad “agevolare, in vario modo, organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali”. Ma - a parte una motivazione su generici “contatti con altri stranieri dediti al favoreggiamento della immigrazione clandestina e contigui a gruppi estremisti islamici” - i comportamenti specifici sono consistiti in “esternazioni”, con “video diffusi tramite social network, nonché nel corso di interviste e di incontri pubblici”, con cui l'imam “ha manifestato pubblicamente un crescente fanatismo ideologico” e una “radicale avversità ai valori democratici occidentali (...): posizioni intransigenti sull'omosessualità, sul ruolo della donna e della religione, rimarcando anche nei suoi sermoni la distanza tra cultura democratica occidentale e precetti della religione islamica”.

Non fatti concreti, dunque, ma parole, la cui libertà in materia di religione è specificamente garantita dall'art. 19 Cost. relativamente non solo all'espressione ma anche alla propaganda. E fare propaganda di una religione comporta il diritto di “liberamente dimostrarne la superiorità nei confronti di altre, di queste ultime criticando i presupposti e i dogmi”⁴⁶, tanto quanto nei confronti dei “valori democratici occidentali”. Espressione, questa, di grande ambiguità storica e politica e comunque non conforme a Costituzione, che peraltro al sommo dei principi pone il “pluralismo religioso e culturale”⁴⁷: la garanzia piena, cioè, della manifestazione del pensiero anche se fatta con “fanatismo ideologico” e in “totale assenza di adesione ai valori portanti del Paese ospitante”. Nella motivazione del Tar assume, invece, peso predominante il *mainstream* di matrice politico-culturale, rispetto al quale, in caso di espulsione disposta per motivi di prevenzione del terrorismo, anche

⁴⁵ Tar Lazio, sez. Roma, 29 aprile 2025, n. 8342.

⁴⁶ Corte cost. 8 luglio 1975, n. 188. Naturalmente il tema ha varie implicazioni (negazionismo, blasfemia, *hate speech*) su cui qui non ci sofferma, ma si possono vedere almeno J. PASQUALI CERIOLO, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, Giappichelli, Torino 2018; C. CIANITTO, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, Giappichelli, Torino 2016. Per i profili penali sempre istruttivo F. BASILE, *Immigrazione e rai culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano 2010.

⁴⁷ Corte cost. 11-12 aprile 1989, n. 203.

internazionale⁴⁸, il bene tutelato dall'art. 8 Cedu appare pregiudizialmente soccombente.

Certo, l'art. 8 CEDU non pone un divieto assoluto di espulsione ma prevede la possibilità che questa si riveli non necessaria in una società democratica e non proporzionata al legittimo obiettivo perseguito. La necessità di questo bilanciamento effettivo, come risulta dalle sentenze della Cassazione sopra citate, viene riaffermata anche nel campo penale, dove il giudice deve utilizzare pure i criteri enunciati dall'art. 133 c.p. per valutare la sua capacità a delinquere. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, se vale perfino nel caso in cui il migrante abbia commesso reati, a più forte ragione vale con riguardo, come nel caso del Tar, alle espulsioni amministrative: è il parametro di valutazione imposto ogniqualvolta lo straniero paventi una possibile lesione alla tutela della sua vita privata e familiare.

Tutt'altro spessore, conforme alla giurisprudenza europea e costituzionale, ha un'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea⁴⁹ per sapere se il potere di concludere accordi con stati terzi per la gestione dei flussi migratori, incidendo su una materia di competenza esclusiva dell'Unione e infatti compiutamente disciplinata dalla normativa unionale, si accenti nell'Unione stessa e, quindi, osti alla stipula del protocollo Italia – Albania del 6 novembre 2023, con cui si è istituito in territorio albanese, Gjader, un Centro di permanenza per i rimpatri di migranti.

Per quel che qui specificamente interessa, rileva che in via subordinata, per il caso di risposta negativa, il giudice capitolino ha chiesto di sapere se alla conduzione e alla permanenza di un migrante nel centro di trattenimento esterno al territorio dell'Unione, quale l'Albania, ostino le Direttive in punto di trattenimento – trattandosi solo di un richiedente e non ricorrendo le circostanze eccezionali in esse previste -, di diritto di difesa e di visita del trattenuto – non agevole data la delocalizzazione del centro in luogo extra UE - e di diritto alla salute. A quest'ultimo riguardo il giudice osserva che, in contrasto con l'art. 17 della Direttiva Accoglienza 1346/2024 in materia di tutela della salute, l'Italia non garantisce “quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali” tant'è che nell'Accordo si prevede che eventualmente sia l'Albania a collaborare per “assicurare le cure mediche indispensabili e indifferibili”.

8. La dignità del migrante

Non sempre, come s'è visto nella rapida rassegna che precede, la giurisprudenza evoca esplicitamente la dignità, come invece ordinariamente

⁴⁸ Art. 3, co. 1, d.l. 144/2005, convertito in l. 155/2005.

⁴⁹ App. Roma 5 novembre 2025.

fanno le Direttive europee. Ma il fatto stesso che il bilanciamento venga giustificato “onde assicurare il rispetto dei valori supremi su cui si regge la comunità nazionale” ne segna il rispetto della dignità di ogni migrante come ago della bilancia. E al contempo conferma che, come si rilevava all’inizio, la dignità umana non è un diritto fondamentale tra gli altri e neppure li sovrasta. Piuttosto è il principio che, facendo corpo con i diritti fondamentali, consente di reinterpretarli in una “logica di indivisibilità”⁵⁰ e, quindi, in funzione del libero sviluppo della persona umana, come si esprime l’art. 2 della Costituzione. La sua intrinsecità ad ogni diritto fondamentale compensa, anzi, il rischio di banalizzazione delle libertà determinato dal graduale, si direbbe inarrestabile, ampliamento dei cataloghi relativi: più si moltiplicano, infatti, più rischiano di perdere o indebolire la loro pregnanza. È la dignità, allora, che agisce da centro unificatore e li rende credibili e ineludibili

In un’Europa in cui “non bisogna fare i conti senza l’ospite”⁵¹ riscoprire la dignità come principio guida consente di valutare il fenomeno migratorio razionalmente quale reazione alla disuguaglianza globale e non come “invasione” sfociante a lungo andare nella “grande sostituzione”, quella demografica ed etnica del bianco con il non bianco e/o quella dei “valori occidentali” con i valori (percepiti per lo più come disvalori) di altre culture, in particolare dell’islam. Certo, se la “sottomissione”⁵² è una narrazione distopica di carattere letterario, è un fatto che la composizione demografica delle grandi metropoli occidentali ha registrato negli ultimi 40 anni (dal 1980 al 2020) un sensibile calo della percentuale di bianchi di origine europea (a New York dal 52 al 31 per cento, a Londra dal 87 al 53,8,) e un notevole aumento, per esempio, degli asiatici (a NYC dal 3 al 16 per cento, a Londra dal 6,3 ad oltre il 20)⁵³. Tra gli effetti di questa mutata composizione un rapporto del *Pew Research Center*⁵⁴ segnala che per la seconda metà del secolo l’islam sarà la religione più diffusa del mondo, sorpassando il cristianesimo: con la conseguenza che all’epoca del cristianesimo, che l’Occidente va gradualmente superando in termini di laicità e di secolarizzazione, finisca per seguire l’epoca dell’islamismo, del temuto *dar*

⁵⁰ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 199.

⁵¹ Lo suggerisce S. SMITH, *Fuga in Europa. La giovane Africa verso il vecchio continente*, Einaudi, Torino 2018, p. 111 a fronte di ipotesi demografiche che giungono fino a prevedere che nel 2050 tra un quarto ed un quinto della popolazione europea sarebbe di origine africana (riferimenti *ivi*, p. XIV).

⁵² M. HOUELLEBECQ, *Sottomissione*, Bompiani, Milano 2015.

⁵³ Dati elaborati da A. GRAZIOSI, *La sfida delle città plurali*, in *Il foglio*, 17 novembre 2025, pp. 1-3, ove dati statistici anche su Parigi, Madrid e Roma (nella quale gli stranieri sono saliti dal 2 al 12-13 per cento).

⁵⁴ *The Changing Global Religious Landscape*, 5 aprile 2017, in www.pewforum.org.

al-harb, con esiti anche politici (un segno premonitore viene visto nel fatto che attualmente i sindaci di NYC e di Londra sono musulmani).

Comunque, il problema attuale – e tutto lascia prevedere che la situazione tale rimarrà almeno a breve e medio termine – è che le comunità immigrate tendono per lo più a conservare i propri stili di vita e abiti mentali, criticando quelli del paese ospitante e diventando dei “controcittadini”⁵⁵: è il fenomeno del comunitarismo, una città lagunare in cui ogni isolotto celebra l’assolutizzazione della propria identità culturale dando luogo ad un mosaico di comunità reciprocamente impenetrabili. Di qui la paura dell’ospitante autoctono di sacrificare, o perdere addirittura, il proprio spazio a contatto con lo straniero, avvertito come il “perturbante”⁵⁶. Ne trae alimento anche il nuovo Patto su migrazione e asilo dell’Unione Europea⁵⁷, che rafforza un’impostazione securitaria con procedure accelerate di frontiera inevitabilmente al di sotto degli standard di dignità, che implicheranno detenzioni di fatto dei richiedenti asilo, incluse le loro famiglie con bambini e persone in condizioni di vulnerabilità.

La paura non va confusa con l’odio e con il razzismo, benché questo possa esserne un esito. Ma non va sottovalutata o trattata con sussiego attraverso le varie retoriche o narrazioni dell’accoglienza, confezionate con un mix di ingredienti veri e falsi⁵⁸. Se si vuole dare credibilità alle politiche di accoglienza, contrastando quelle identitarie e mettendo al bando l’etnocentrismo, occorre prendere sul serio la paura. Anche perché proprio la paura diffusa di un avvenire catastrofico, paradossalmente, potrebbe generare il rispetto per ciò che l’uomo, anche il migrante, era ed è: per la sua dignità. E, come scrive Hans Jonas, soltanto il rispetto, “rivelandoci “qualcosa di sacro”, cioè d’inviolabile in qualsiasi circostanza (il che risulta percepibile persino senza religione positiva), ci preserverà anche dal profanare il presente in vista del futuro, dal voler comprare quest’ultimo al prezzo del primo”⁵⁹.

⁵⁵ Il termine è di G. SARTORI, *Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica*, Rizzoli, Milano 2000, p. 50.

⁵⁶ Il termine, mutuato dalla psicoanalisi, è adoperato da U. CURI, *Straniero*, Raffaello Cortina, Milano 2010, p. 21 ss.

⁵⁷ Approvato dal Parlamento e adottato dal Consiglio il 14 maggio 2024, reperibile in https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_it#i-quattro-pilastri-della-nuova-politica-in-materia-di-migrazione-e-asilo.

⁵⁸ Nella sua scrupolosa distinzione della retorica dai fatti R. SIMONE, *L’ospite e il nemico. La grande migrazione e l’Europa*, Garzanti, Milano 2018, pp. 173 ss., ne passa in rassegna un’ampia gamma: “L’Europa sarà salvata dall’immigrazione, “sono una piccola percentuale, “siamo tutti emigrati, siamo tutti meticci”, “i confini non esistono più”, ecc.

⁵⁹ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 286.

Certo, il principio di realtà conduce a riconoscere con Zygmunt Bauman che “non esistono scorciatoie che conducono a un mondo fatto a misura della dignità umana”⁶⁰, formato magari da un unico “popolo della terra”, che sarebbe prefigurato dai migranti come soggetto costituente⁶¹. Ma anche nel presente travagliato da chiusure e respingimenti la considerazione della dignità come principio fondamentale consente – data la “duttilità propria dei principi costituzionali”⁶² - di non perdere il senso umanitario dell’accoglienza. Legare il diritto di migrare al principio dignità significa individuare di esso, così come di tutti gli altri diritti fondamentali, la “prima radice”, per dirla con Simone Weil: cioè “il dovere verso l’essere umano come tale. Il progresso si misura su di esso”⁶³. Anche il progresso rappresentato dall’Unione Europea, come da ogni stato costituzionale di diritto, si misura sulla capacità di tener fede e rendere effettivo il primo pilastro della sua Carta dei diritti fondamentali: “La dignità umana è inviolabile”. Il test di questa effettività è proprio il recupero della naturale simmetria del diritto di migrare, quella negata per secoli al migrante in Occidente, che ora si presenta ai nostri confini.

Certo, l’ordinamento non può guardare le singole persone, i singoli migranti, deve considerare il fenomeno migratorio nel suo insieme e dettare una disciplina non per l’emergenza specifica ma per il futuro, deve perciò guardare dall’alto astraendo dai singoli casi. Ma poi il giudice, al quale è affidata l’applicazione del “pacchetto”⁶⁴ di limiti, selezione, integrazione e regolarizzazione del fenomeno, deve guardare dal basso il singolo immigrato, la singola persona umana. Dietrich Bonhoeffer, il grande teologo protestante giustiziato nel carcere di Flossenbürg su ordine diretto di Hitler, scrisse che in suo soggiorno americano aveva imparato a guardare così il *negerproblem*: “dal basso, dalla prospettiva degli esclusi, dei sospetti, dei maltrattati, degli impotenti, degli oppressi e dei derisi – in una parola: dei sofferenti”⁶⁵. Solo lo sguardo dal basso consente di guardare il migrante con rispetto: nella sua dignità umana.

⁶⁰ Z. BAUMAN. 2007. *Amore liquido*, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 27

⁶¹ L. FERRAJOLI, *Progettare il futuro*, cit., p. 174.

⁶² Corte costituzionale 138/2010 (in tema di unione tra persone dello stesso sesso, in cui pure “vivere liberamente una condizione di coppia” è questione di dignità).

⁶³ S. WEIL, *La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso l’essere umano* [1949], Leonardo, Milano 1996, p. 17.

⁶⁴ Come lo chiama P. COLLIER, *Exodus. I tabù dell’immigrazione*, Laterza, Roma-Bari 2013, p. 266.

⁶⁵ D. BONHOEFFER, *Bilancio sulla soglia del 1943. Dieci anni dopo*, in *Resistenza e resa. Lettere e altri scritti dal carcere*, Queriniana, Brescia 2002, p. 40.